

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO N. 1

Si invia la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP, ora ANAC) in tema di "Tracciabilità dei flussi finanziari", all'interno della quale l'Autorità ha esaminato e disciplinato i contratti di mutuo nell'ambito delle fattispecie specifiche di appalti (par. 4.1) e non ne ha fatto alcuna menzione nell'esame dei servizi esclusi (par. 3.9).

Nel caso specifico dei contratti di mutuo pertanto, non trattandosi di contratti esclusi, dovrebbero trovare applicazione le procedure di cui agli art. 54 e seguenti del Codice Appalti e non gli artt. 19 e 27 del predetto Codice richiamati nell'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del contratto di finanziamento.

RISPOSTA

L'acquisizione di provvista finanziaria e quindi dei relativi contratti di mutuo rientrano nella disciplina degli appalti dei servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice degli Appalti (D.lgs.163/06 e s.m.i) e come tali, vanno considerati applicabili i principi desumibili dall'art.27 del medesimo codice e non quelli di cui all'art.54.

Tuttavia, come chiarito dalla Determinazione n° 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (oggi ANAC), la procedura non è esclusa dagli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 2010 e s.m.i.

Conseguentemente, nella seconda fase della procedura, seguirà la comunicazione del CIG. rilasciato dall'ANAC.